

USURA ORIGINARIA DEL LEASING NEL TEG PATTUITO  
IN CASO DI EVENTUALE RISOLUZIONE PER  
INADEMPIMENTO: Nota a Tribunale di Firenze, ord. 21  
febbraio 2018, Est. Carloni

di DARIO NARDONE E FABRIZIO CAPPELLUTI

SOMMARIO: 1. Sinossi fattuale ed oggetto del contendere - 2.  
Spunti traibili dal provvedimento giudiziario

1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c, l'utilizzatore conveniva in giudizio la concedente con la quale aveva stipulato nel 2010 un contratto di leasing mobiliare per € 2.800.000,00.

Come è prassi dei negozi di leasing, nel contratto non era assegnato all'utilizzatore il diritto potestativo di estinguere anticipatamente il finanziamento ma era disciplinata la sola ipotesi di risoluzione per inadempimento e di decadenza dal beneficio del termine.

Nondimeno, le parti concordavano di cessare il contratto nel 2016 applicando il meccanismo economico sotteso alla clausola della risoluzione per inadempimento - soluzione, questa, come noto, attraverso la quale passa in via obbligata la cessazione per mutuo consenso dei contratti di leasing.

Nelle condizioni generali di contratto che regolavano la decadenza dal beneficio del termine e la clausola risolutiva espressa, era convenuto che, alla sopravvenienza di tali eventi, l'utilizzatore fosse tenuto a riconsegnare alla concedente il bene oggetto della locazione e a versargli tutti gli importi maturati a suo carico a qualsiasi titolo fino alla data di risoluzione del contratto (cosiddetto "scaduto"), nonché un indennizzo pari alla somma di tutti i canoni non ancora scaduti alla data di risoluzione del contratto e dell'importo del prezzo fissato per l'esercizio della facoltà di acquisto del bene, attualizzati, alla data medesima della risoluzione, al tasso indicato nelle condizioni particolari come "Tasso di attualizzazione", stabilito nella misura tempo per tempo assunta dal parametro Euribor tre mesi divisore 360 pubblicato su "Il Sole 24 Ore".

L'analisi peritale del consulente di parte attorea analizzava gli effetti finanziari ed economici di siffatto meccanismo; precisamente analizzava i riflessi sul TAEG del leasing, parametro che esprime in termini percentuali il costo del finanziamento che la concedente ha posto a carico dell'utilizzatore al momento della pattuizione, del

realizzarsi di una specifica circostanza prevista nelle pattuizioni contrattuali, precisamente dell'eventualità che la concedente avesse esercitato il diritto di invocare la decadenza dal beneficio del termine e ad avvalersi della clausola risolutiva espressa entro una determinata finestra temporale decorrente dal perfezionamento del contratto.

Ebbene il TEG pattuito in contratto risultava usurario; nel *petitum* veniva di conseguenza chiesto al Giudice di dichiarare che l'ipotesi contrattualizzata della risoluzione e della decadenza dal beneficio del termine concretizzava una pattuizione/promessa usuraria perché, se entro il prospettato lasso temporale la concedente avesse chiesto l'immediato rimborso delle somme dovute sulla scorta delle pattuizioni contrattuali, l'utilizzatore avrebbe dovuto pagare un costo complessivo (TEG) debordante il TSU vigente al momento del perfezionamento negoziale; per l'effetto, veniva altresì domandato il riconoscimento della gratuità del leasing ai sensi dell'art. 1815, comma 2, c.c. e la condanna della concedente resistente alla restituzione di tutti gli interessi e costi versati, ad eccezione delle imposte e tasse.

Come già gli scriventi hanno avuto modo di dedurre in altra sede<sup>1</sup>, accade con molta frequenza che i contratti di leasing pattuiscano TEG usurari tramite il meccanismo dell'attualizzazione interna dei canoni a scadere, utilizzato per quantificare la penale da inadempimento; ciò perché il tasso applicato per operare tale attualizzazione è sempre di gran lunga inferiore a quello con il quale si è costruito l'originario piano di ammortamento e determinata la componente interessi nell'importo dei canoni di locazione.

In termini matematici, è vero che l'ammontare dei canoni a scadere, attualizzati al tasso convenuto (se di segno positivo), è inferiore all'ammontare dei medesimi canoni che si sarebbero dovuti versare alle originarie scadenze contrattuali; ma tale ammontare è notevolmente superiore alla sommatoria delle quote capitale di tutti i canoni a scadere, comportando per l'utilizzatore il pagamento di una parte (anche consistente) degli interessi originariamente compresi nei canoni a scadere, comunque pretesi dal concedente anticipatamente ed in unica soluzione anziché alle scadenze convenzionalmente pattuite.

Peraltro tale differenza si acuisce al crescere della "forchetta" tra il tasso di interesse pattuito, con il quale sono stati determinati i canoni, e il tasso di attualizzazione concordato; tale divario viene talvolta reso eccessivo dai concedenti che approfittano anche del fatto che l'entità della "penalizzazione" imposta all'utilizzatore, non è di immediata percezione, a meno di avere conoscenze specifiche di tipo matematico-attuariali.

---

<sup>1</sup> *Usura pattizia, costi eventuali e penali da inadempimento nei finanziamenti e nei leasing: un approccio "virtuoso"*, par. 3), edito in Alma Iura, in Asso CTU e in Altalex.

2. Il provvedimento annotato offre spunti interessanti perché, nell'ammettere i quesiti al CTU proposti dall'utilizzatore (verosimilmente ritenuti utili ai fini del decidere), dimostra la volontà dell'Estensore di verificare l'usurarietà del leasing comprendendovi anche il costo complessivo (TEG) pattuito in caso di inadempimento, ritenendo evidentemente rilevanti ai fini usura anche quei costi, potenziali ed eventuali, che esulano dalla fisiologia del rapporto<sup>2</sup>; in tal modo dà piena applicazione al principio dell'onnicomprendività dei costi ai fini usura codificato dall'art. 644 c.p., il quale espressamente annichilisce, ritenendole irrilevanti, tutte le differenze teleologiche dei costi collegati al finanziamento, sì da qualificare come *contra legem* l'esclusione dal computo usurario di voci di costo facendo perno sulla loro natura o funzione; la voluta onnicomprensività ("*qualsiasi titolo*") del Legislatore speciale dell'usura, pone i costi tutti sullo stesso piano, con il solo comun denominatore dell'esser connessi al credito e del non consistere in imposte e tasse.

Poiché la produzione delle conseguenze sanzionatorie penali ex art. 644 c.p. e civili ex art. 1815, 2° comma, c.c., è conseguente alla semplice esposizione al pericolo del patrimonio individuale e del mercato del credito; poiché l'esposizione al pericolo viene perpetrata con la pattuizione della clausola usuraria la quale si connota, appunto, come "pericolosa" nella misura in cui può (in via potenziale ed eventuale) consentire all'intermediario l'incasso di costi oltre soglia, del tutto correttamente il Giudice fiorentino ha ritenuto di indagare l'usurarietà pattizia del contratto benché questo sia stato estinto e benché la *datio* di quel costo, al momento dell'azione in giudizio, non avrebbe più potuto verificarsi: è appena il caso di precisare che la data dell'intervenuta estinzione del leasing era successiva alla individuata finestra temporale e che il costo complessivamente pagato dall'utilizzatore a quella data non era debordante il tasso soglia vigente al momento della pattuizione; la doglianza portata in giudizio era relativa al TEG che si rilevava usurario solo se corrisposto entro il dedotto lasso temporale, dunque quale onere meramente eventuale che, *ex ante*, si connotava come potenzialmente debordante.

Deve dunque darsi atto al Giudice fiorentino di aver colto nel segno l'intima natura del sistema rimediabile offerto dal presidio antiusura; il costo promesso in pagamento dall'utilizzatore in caso di inadempimento, come la mora, è eventuale; ma il carattere eventuale non impedisce all'onere di partecipare al vaglio, che è incentrato sulla pattuizione: il presidio antiusura si disinteressa dell'*an* e del *quomodo* relativo all'ingresso della fase eventuale, ma valorizza il momento della pattuizione e dunque della promessa usuraria.

È quanto appunto di recente affermato da Cass. SS.UU. 19 ottobre 2017, n. 24675, la quale, se da un lato ripudia la fattispecie della c.d.

---

<sup>2</sup> Va precisato che, per *par condicio*, il Giudice ha ritenuto di trasfondere nel primo quesito anche la proposta peritale offerta dalla concedente resistente.

usura sopravvenuta che dipenda da fattori non conoscibili al momento pattizio, di fatto ha valorizzato temporalmente il vaglio usurario allocandolo al solo momento della pattuizione, riconoscendo implicitamente *a contrariis* la portata debordante, futura e potenziale, di quei costi che sono invece *ex ante* conoscibili dalla lettura del contratto - pertanto calmierabili dall'intermediario, se volesse, al momento della stesura contrattuale.

Ma anche la di poco precedente Cassazione Civile, sez. VI-1, 4 ottobre 2017, n. 23912 ha accentuato la ininfluenza, ai fini usura, del concreto pagamento degli interessi usurari, ricalcando, invece, la valenza giuridica ai fini sanzionatori della sola promessa o convenzione degli stessi e del tempo, quello della pattuizione, in cui sono state rese: *"l'art. 1815, co. 2, c.c. stabilisce che <<se sono dovuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi>> e ai sensi dell'art. 1 d.l. 29 dicembre 2000, n. 394, convertito in L. 28 febbraio 2001, n. 24, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento; il legislatore, infatti, ha voluto sanzionare l'usura perché realizza una sproporzione oggettiva tra la prestazione del creditore e la controprestazione del debitore"*: probabilmente, ad avviso di chi scrive, in quest'ultima locuzione la Suprema Corte ha messo a nudo il cuore pulsante dell'intero presidio antiusura.

Infine non può sottacersi anche la cura che il Tribunale di Firenze ha profuso nel confezionamento dei quesiti posti al CTU, come chiaramente evincibile dalla lettura dell'ordinanza: è indice che una parte importante della Magistratura inizia a dare tangibili segni di perizia giuridica (ma anche tecnica) che sono imprescindibili per poter rispondere, con una Giustizia di qualità, al complesso sub universo giuridico (ma anche tecnico) del contenzioso bancario.

Pescara, lì 10 aprile 2018